

TRATTAMENTO DELLA PLUS/MINUSVALENZA SU VEICOLI RISCATTATI DAL LEASING

Trattamento ai fini Ires/Irpef

Com'è noto, l'art. 164, co.2, del Tuir prevede che la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla vendita di taluni veicoli a deducibilità limitata¹ rileva, fiscalmente, "nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato". La norma ha lo scopo di creare una "simmetria" impositiva fra plusvalenza (o minusvalenza) conseguita al momento del realizzo del veicolo (es. cessione) e la deducibilità (limitata) dei relativi costi. Come anticipato in un precedente nostro notiziario², in occasione di un forum fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha avuto occasione che di precisare che tale simmetria trova applicazione anche nel caso di veicoli riscattati da un contratto di leasing (la precisazione è stata ufficializzata nella **circolare n. 47/E del 18/06/2008** §5.2). In particolare, è stato precisato che:

1) nel caso di vendita nello stesso anno del riscatto



la plusvalenza (o minusvalenza) assumerà rilevanza nella misura pari al rapporto tra l'ammontare dei canoni dedotti (fiscalmente) e l'ammontare complessivo dei canoni sostenuti (civilisticamente);

2) nel caso di vendita in esercizi successivi³



essendosi verificato lo stanziamento di una quota di ammortamento, la plusvalenza (o minusvalenza) dovrà essere determinata secondo le regole dettate dallo stesso art. 164 del Tuir nel rapporto risultante dal totale dell'ammortamento dedotto (fiscalmente) ed il totale ammortizzato (civilisticamente).

Appare utile osservare come solo nella prima ipotesi si verifica una perfetta simmetria fra % di deducibilità dei costi di acquisto/acquisizione del veicolo e % di rilevanza della plus/minusvalenza. In tal caso, infatti, la formula è in grado di considerare la diversa % di deducibilità subita dai costi (maxicanone, canoni e spese accessorie) durante la vita del contratto per effetto di variazioni normative (si pensi alle modifiche intervenute nel 2006 e 2007) oppure la presenza di limitazioni alla rilevanza del costo (nel caso, ad esempio, di auto del valore superiore ad € 18.075,99) o, ancora, per effetto del diverso utilizzo nel tempo del bene (auto inizialmente concessa in uso promiscuo ad un dipendente, successivamente utilizzata solo per fini aziendali o viceversa). Nel secondo caso, invece, la rilevanza

¹ Ciclomotori, motocicli, autovetture ed assimilati.

² Cfr. Notiziario Apindustria Vicenza n. 6/2008, pag. 26.

³ La circolare n. 47/E/2008 non lo precisa, tuttavia, è logico ritenere che tale trattamento sia applicabile anche nel caso di cessione nello stesso anno del riscatto laddove l'impresa operi, per i beni ceduti nell'esercizio, ammortamenti in ragione del "pro rata temporis". Si ricorda, infatti, come tale pratica sia stata espressamente riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 41/E del 21/02/2002, a condizione, però, che tale metodo venga applicato in modo uniforme per tutti i beni dismessi o alienati (Cfr notiziario Apindustria Vicenza n. 7/2002).

della plus/minusvalenza sarà simmetrica solamente al trattamento applicato sul costo di riscatto.

Alcuni esempi potranno meglio illustrare la materia.

Esempio 1 (cessione nell'anno di riscatto)

Si ipotizzi il leasing relativo ad un'autovettura per il quale sono stati complessivamente sostenuti canoni per € 9.700, suddivisi per competenza nei vari esercizi di durata del contratto, come evidenziato nella colonna 2. L'auto viene riscattata nel 2009 per il prezzo di € 500 + Iva e venduta nello stesso anno per il prezzo di € 3.000 + Iva.

esercizio	Competenza civilistica canoni	% costo fiscalmente rilevante	%costo fiscalmente deducibile	Importo costi dedotti ai fini IIDD	Ripresa operata ai fini IIDD
2005	€ 2.031,62	100,000%	50,000%	€ 1.015,81	€ 1.015,81
2006	€ 2.423,34	100,000%	20,000%	€ 484,67	€ 1.938,67
2007	€ 2.423,34	100,000%	40,000%	€ 969,34	€ 1.454,00
2008	€ 2.429,98	100,000%	40,000%	€ 971,99	€ 1.457,99
2009	€ 391,72	100,000%	40,000%	€ 156,69	€ 235,03
Tot.	€ 9.700,00	/	/	€ 3.598,49	€ 6.101,51
Tot.%	100%	/	/	37,10%	62,90%

Com'è possibile notare (colonna 5), considerando le misure di deducibilità susseguite negli anni, i canoni complessivamente sostenuti (comprensivi degli oneri accessori) risultano complessivamente dedotti nella misura del 37,10%.

A seguito della vendita il contribuente realizza la seguente plusvalenza.

Plusvalenza civilistico/contabile	€ 2.440	(3.000 - 560 ⁴)
di cui plusvalenza rilevante ai fini Ires/Irpef	€ 905,24	(2.440 x 37,10%)
di cui quota plusvalenza non rilevante ai fini Ires/Irpef	€ 1.534,76	(2.440 x 62,90%)

Esempio 2 (cessione nell'anno successivo al riscatto)

Si ipotizzano gli stessi dati dell'esempio precedente, con la sola variante che la vendita viene eseguita nel 2010 (anno successivo al riscatto).

esercizio	Competenza civilistica ammortamento	costo fiscalmente rilevante	% deducibilità	Ammortamento deducibile	Ripresa operata ai fini IIDD
2009	€ 70,00 (560 x 25 % x 50%)	€ 560,00 ⁴	40,00%	€ 28,00	€ 4200
Tot.%	100%	/	/	40,00%	60,00%

A seguito della vendita il contribuente realizza la seguente plusvalenza.

⁴ 560 = 500 + Iva indetraibile (pari ad € 100 x 60%).

Plusvalenza civilistico/contabile	€ 2.510,00	(3.000 - 490 ⁵)
di cui plusvalenza rilevante ai fini Ires/Irpef	€ 1.004,00	(2.510 x 40%)
di cui quota plusvalenza non rilevante ai fini Ires/Irpef	€ 1.506,00	(2.510 x 60%)

Si ritiene utile precisare, infine, quanto segue:

Plusvalenze rateizzabili ai fini Ires/Irpef	⇒	Per i beni posseduti da imprese, per almeno 3 anni, è possibile rateizzare fiscalmente la plusvalenza in quote costanti nell'anno stesso e nei successivi non oltre il quarto (art. 86, co.4, del Tuir). Nel caso di beni in leasing si ritiene rilevante - ai fini della verifica del possesso triennale - non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria" (R.M. n. 379/E del 17/12/2007).
Minusvalenze indeducibili	⇒	Non sono deducibili le minusvalenze da autoconsumo (art.101, co.1, Tuir).

Trattamento ai fini Irap

Ai fini Irap, dal 2008, il trattamento delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessioni di veicoli, si differenzia a seconda della natura giuridica del contribuente.

Società di capitali (art. 5 D.Lgs 446/97)	⇒	Per effetto della riforma in vigore dal 2008, sulla base del c.d. "principio di derivazione piena" dovrebbero teoricamente rilevare ai fini Irap (per i valori civilistici risultanti dal conto economico) solamente le plusvalenze o minusvalenze classificabili nella parte ordinaria del conto economico (rispettivamente A5 e B14) e non anche in quella straordinaria (E20 ed E21), salva l'applicazione di alcune deroghe espressamente previste dalla norma (fra le quali, ad esempio, la rilevanza, in ogni caso, delle plus/minus relative agli "immobili patrimonio") nonché l'applicazione del c.d. "principio di correlazione" ⁶ . Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (istruzioni alla compilazione del modello Irap 2009 ⁷ e le precisazioni fornite nella circolare n. 27/E del 26/05/2009), "un'interpretazione di tipo sistematico porta a ritenere pienamente rilevanti (tutte) le plusvalenze e minusvalenze emergenti in sede di realizzo di beni strumentali " ancorché classificate in voci (letteralmente) non rilevanti (fanno tuttavia eccezione, come in passato, quelle derivanti da "trasferimento d'azienda" nonché quelle derivanti da "fenomeni valutativi").
---	---	---

⁵ 490 = 560 - 70 (fondo ammortamento).

⁶ Sulla base del principio di correlazione previsto dall'art. 5, co.4, del D.Lgs n. 446/97, "i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 (vale a dire A1, A2, A3, A4, A5, B6, B7, B8, B10a, B10b, B11, B14) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi".

⁷ Per i soggetti Ires, vedi rigo IC49, colonna 2 (altre variazioni in aumento) e rigo IC45, colonna 2 (altre variazioni in diminuzione).

Imprese individuali e società di persone	<p>Soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs n.446/97</p> <ul style="list-style-type: none">• non rilevano né le plus/minus relative a beni strumentali né quelle relative a beni patrimonio (C.Ae n. 60/E/2008). <p>Soggetti che optano per l'applicazione della base imponibile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n.446/97</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso di opzione triennale, valgono le stesse regole previste per le società di capitali (vedi box precedente).
--	---

Con riguardo alle plusvalenze realizzate in vigenza del precedente regime (disciplina in vigore, ante modifiche Finanziaria 2008, fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007) si ricorda che, anche successivamente al 2007, concorrono a formare la base imponibile Irap le quote residue delle plusvalenze, sia per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) che per i soggetti Ires.

INFORMAZIONI



... A PORTATA DI CLICK

Tramite il sito internet dell'Associazione, all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Fiscale > approfondimenti > contabilità bilancio imposte dirette ed Irap > veicoli, è possibile reperire materiale di approfondimento sulla fiscalità dei veicoli.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it